



**TITOLO I**

**DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA**

**Articolo 1**

E' costituita una società per azioni denominata:

“Mecaer Aviation Group S.p.A.”, in breve “MAG S.p.A.”.

**Articolo 2**

La società ha sede legale nel Comune di Borgomanero (NO).

Può istituire, modificare o sopprimere, per delibera dell'Assemblea dei soci, agenzie ed uffici in Italia e all'estero.

**Articolo 3**

Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la società è quello risultante dal libro dei soci o, in difetto, presso la sede sociale.

**Articolo 4**

La società ha per oggetto:

le attività di progettazione, di studio, di consulenza, di organizzazione, di assistenza di qualsivoglia lavoro od opera di iniziativa pubblica o privata, sia in proprio che per conto di terzi od in compartecipazione in Italia od all'estero nel campo delle scienze applicate al settore aerospaziale; la ricerca, la progettazione per conto proprio, lo sviluppo, la realizzazione, la costruzione, la revisione e la commercializzazione sia in Italia che all'estero anche in qualità di licenziataria, di prodotti dell'industria meccanica, idraulica, elettronica in generale e, in particolare, per applicazioni nel settore aerospaziale, dei trasporti ed industriale, di loro parti, accessori ed equipaggiamenti; l'esercizio di linee aeree per il trasporto di persone e cose in Italia, fra l'Italia e i paesi esteri ed in Paesi esteri con aeromobili ad ala rotante e fissa di proprietà od in esercizio; l'esercizio, il trasporto di passeggeri e di cose a carattere discontinuo od occasionale nonchè ogni e qualsiasi servizio di lavoro aereo, nessuno escluso od eccezzuato ivi compreso il servizio di aero-taxi sia con aeromobili ad ala rotante che con aeromobili ad ala fissa di proprietà od in esercizio da svolgersi in Italia, fra l'Italia e Paesi esteri ed in Paesi esteri; la vendita in proprio o per conto di terzi, anche mediante contratti di leasing, di elicotteri e loro parti, prodotti anche direttamente nei limiti delle due tonnellate, nonché la prestazione agli acquirenti e di terzi in genere, di tutti i servizi necessari per l'esercenza, il volo, la manutenzione, il trasporto, il rimessaggio e quant'altro necessario per l'impiego degli elicotteri stessi; l'istituzione e l'esercizio in Italia ed all'estero di scuole di istruzione e pilotaggio aereo d'ogni grado e per qualsiasi tipo di aeromobile; l'installazione in Italia ed all'estero di officine di revisioni, riparazioni, modifiche e manutenzioni di qualsiasi tipo di aeromobile.

E' espressamente esclusa ogni attività professionale prevista dalla Legge 23 novembre 1939 N. 1815 e successive modificazioni.

Per il perseguimento dell'oggetto sociale essa:

- può svolgere, sia in Italia che all'estero, qualsiasi altra attività ed operazione industriale, commerciale, mobiliare ed immobiliare;
- può assumere interessenze e partecipazioni in altre società ed enti aventi oggetto analogo, affine o similare al proprio, aderire ad associazioni, enti e consorzi;
- può prestare servizi alle imprese;
- può acquistare, vendere, permutare e locare terreni ed immobili e gestire gli immobili di proprietà sociale;
- può infine prestare fidejussioni, avalli o garanzie in genere a favore di terzi e compiere operazioni finanziarie che abbiano comunque attinenza allo scopo sociale escluse tutte le attività di cui alla Legge 1/1991 e n.197/1991, nonché al D. Lgs. 385/1993 e alla Delibera C.I.C.R. 3 marzo 1994; il tutto per operazioni ritenute dall'Organo Amministrativo necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e con la precisazione che in ogni caso è inibito l'esercizio di attività finanziaria nei confronti del pubblico.

**Articolo 5**

La durata della società e fissata sino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata.

**TITOLO II**

**CAPITALE SOCIALE**

**Articolo 6**



Il capitale sociale è di 13.138.000 (tredicimilioncentotrentottomila) Euro ripartito in 13.138.000 (tredicimilioncentotrentottomila) azioni del valore nominale di 1 (uno) Euro ciascuna.

La Società può creare categorie di azioni fornite di diritti diversi rispetto a quelli delle azioni già emesse.

I versamenti relativi alla liberazione delle azioni saranno richiesti dall'organo amministrativo nei modi e nei termini che riterrà più opportuni.

I soci possono precedere a versamenti alla società sia fruttiferi che infruttiferi nel rispetto della normativa vigente.

Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.

#### **Articolo 7**

Le azioni sono trasferibili per atto fra vivi e per successione a causa di morte, nel rispetto di quanto previsto nei paragrafi seguenti.

7.1 L'azionista che intende trasferire, vendere o comunque disporre, in tutto od in parte, sotto qualsiasi forma, anche mediante la costituzione di usufrutto e in base a qualche negozio (così pure per permuta), delle proprie azioni nella società (di seguito per brevità l'AZIONISTA OFFERENTE) dovrà prima offrirle agli altri Azionisti ai quali spetta diritto di prelazione sull'intero ammontare delle azioni offerte, mediante invio di offerta scritta (di seguito per brevità l'OFFERTA) per raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo degli altri Azionisti indicato ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto. L'AZIONISTA OFFERENTE dovrà specificare nell'OFFERTA il numero di azioni offerte, il prezzo unitario offerto per ciascuna azione, il nome del cessionario, ed i principali termini e condizioni della prospettata alienazione.

Nel caso in cui il corrispettivo per l'acquisto delle azioni offerte in prelazione non sia costituito integralmente da denaro, l'OFFERENTE dovrà indicare nell'OFFERTA l'equivalente valore in denaro al quale la prelazione può essere esercitata. Ove gli altri Azionisti non siano d'accordo su detto valore, il valore equivalente in denaro sarà determinato in modo vincolante da un collegio di tre arbitratori, con decisione che sarà ritenuta come espressione della volontà delle parti, di cui uno nominato dall'OFFERENTE, uno nominato congiuntamente dagli Azionisti che intendono esercitare la prelazione ed il terzo, quale Presidente, dal Presidente del Tribunale di Novara.

Il collegio di Arbitratori dovrà essere costituito entro 15 giorni dal ricevimento dell'OFFERTA da parte dell'ultimo azionista e dovrà assumere le proprie determinazioni nei successivi trenta giorni, che provvederà a comunicare immediatamente a tutti gli Azionisti. Ove si applichi la suddetta procedura i termini per l'esercizio della prelazione saranno corrispondentemente sospesi.

Ai fini del presente articolo, l'AZIONISTA OFFERENTE deve comunicare agli altri Azionisti mediante l'OFFERTA anche eventuali offerte di acquisto che siano condizionate a preventive verifiche, revisioni ed ispezioni della società, sempreché il proponente abbia depositato presso l'AZIONISTA OFFERENTE un importo pari almeno al 10% del prezzo di acquisto offerto e si impegni a svolgere dette revisioni ed ispezioni nel rispetto delle norme di legge e degli usuali obblighi di riservatezza. In tal caso l'AZIONISTA OFFERENTE deve indicare nell'OFFERTA i termini e la durata di tali verifiche, revisioni ed ispezioni. Si applica il successivo paragrafo 7.4.

Ai fini del presente articolo, gli Azionisti che intendono trasferire, vendere o comunque disporre delle proprie azioni nella società possono concordare di cedere le proprie azioni nella società congiuntamente ed in forma inscindibile. In tal caso gli AZIONISTI OFFERENTI devono indicare nell'OFFERTA che essa ha per oggetto esclusivo una partecipazione congiunta. In detta ipotesi il diritto di prelazione spettante agli altri Azionisti può essere esercitato solo mediante acquisto dell'intera partecipazione offerta congiuntamente ed in forma inscindibile, e non mediante acquisti parziali.

L'alienazione di azioni a soggetti che non siano già Azionisti della società, effettuati gli adempimenti di cui sopra, è subordinata alla sussistenza di un interesse della società all'ingresso del nuovo socio, collegato alle finalità dell'attività e all'apporto che questi potrà fornire al raggiungimento dell'oggetto sociale. La relativa valutazione sarà rimessa al Consiglio di Amministrazione e dovrà essere oggetto di deliberazione motivata di gradimento entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'OFFERTA.

7.2 Gli altri Azionisti possono esercitare il diritto di prelazione in proporzione alla partecipazione rispettivamente da essi posseduta nella società, mediante invio di una dichiarazione scritta in tal senso all'AZIONISTA OFFERENTE per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'OFFERTA (di seguito per brevità il PERIODO DI ESERCIZIO) indicando la loro accettazione dell'OFFERTA ai termini e alle condizioni tutte indicate dall'AZIONISTA OFFERENTE ovvero, nel caso di OFFERTA non in denaro, all'equivalente valore in denaro comunicato dall'OFFERENTE o, se del caso, determinato dal Collegio di Arbitratori di cui al precedente paragrafo 7.1. Gli Azionisti che accettano



l'OFFERTA possono indicare nell'accettazione della stessa se essi intendono acquistare sempre in proporzione alla propria partecipazione, eventuali azioni non acquistate da altri Azionisti che non abbiano esercitato il proprio diritto di prelazione.

7.3 Qualora, allo scadere del PERIODO DI ESERCIZIO, gli altri Azionisti non abbiano esercitato il proprio diritto di prelazione definito dal presente articolo 7 con riferimento all'intero ammontare delle azioni oggetto dell'OFFERTA; oppure all'AZIONISTA OFFERENTE non pervenga alcun diniego al trasferimento da parte del Consiglio di Amministrazione, l'AZIONISTA OFFERENTE è libero di alienare le azioni all'acquirente indicato nell'OFFERTA, a condizione che tale alienazione sia perfezionata entro 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del PERIODO DI ESERCIZIO ad un prezzo non inferiore ed a termini e condizioni non meno favorevoli del prezzo, dei termini e delle condizioni indicati nell'OFFERTA. Qualora la alienazione di cui all'OFFERTA non sia perfezionata nel suddetto termine di 180 (centottanta) giorni, l'AZIONISTA OFFERENTE dovrà nuovamente offrire le azioni agli altri Azionisti secondo la procedura sopra descritta, prima di offrire tali azioni ad un diverso soggetto, salvo che gli altri Azionisti rinunciano per iscritto al proprio diritto di prelazione.

7.4 Nell'ipotesi in cui il prospettato acquirente abbia condizionato la efficacia della propria proposta a preventive verifiche, revisioni ed ispezioni della società, ai sensi del secondo capoverso del precedente paragrafo 7.1., gli altri Azionisti, qualora decidano di non esercitare la prelazione ai sensi del presente articolo, permetteranno all'AZIONISTA OFFERENTE, e al prospettato acquirente di compiere tali verifiche, revisioni ed ispezioni in conformità ai termini ed alle condizioni indicate nell'OFFERTA. Non appena tali verifiche, revisioni ed ispezioni saranno completate, subordinatamente alla sottoscrizione ed accettazione di un patto di confidenzialità da parte del terzo acquirente, l'AZIONISTA OFFERENTE dovrà comunicare agli altri Azionisti la decisione definitiva del prospettato acquirente di procedere all'acquisto, nonché i termini e le condizioni ad esso applicabili, allo scopo di offrire nuovamente in prelazione le azioni agli altri Azionisti ai sensi delle disposizioni del presente articolo ove i nuovi termini o condizioni siano meno favorevoli di quelli indicati nell'OFFERTA di cui al paragrafo 7.1.

7.5 Qualora entro il termine di cui all'ultimo capoverso del paragrafo 7.1 il Consiglio di Amministrazione neghi il gradimento al trasferimento a terzi delle azioni, la società, nei limiti di cui all'art. 2357 del Codice Civile, e/o gli altri soci, in proporzione alle azioni da ciascuno di essi possedute, saranno tenuti ad acquistare le azioni al corrispettivo determinato, secondo le modalità e alle condizioni previste dall'art. 2437 ter del Codice Civile. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione nella medesima lettera con la quale comunica il parere negativo al trasferimento, comunicherà all'AZIONISTA OFFERENTE la volontà di acquistare le azioni da parte della società o degli altri soci. Il trasferimento dovrà essere perfezionato entro il termine di 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del PERIODO DI ESERCIZIO. L'AZIONISTA OFFERENTE è comunque libero di rifiutare l'offerta e conservare la titolarità delle proprie azioni. Nella fattispecie di cui al presente articolo, resta salvo il diritto del socio di recedere dalla società ai sensi e per gli effetti degli artt. 2437, 2437 bis e 2437 ter del Codice Civile.

7.6 Qualora, ed in qualsiasi momento, l'AZIONISTA OFFERENTE intenda trasferire, vendere o comunque disporre, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 7.10, delle proprie azioni mediante cessione ad un terzo ad un prezzo inferiore a quello indicato nell'OFFERTA, l'AZIONISTA OFFERENTE dovrà offrire nuovamente le azioni agli altri Azionisti in conformità alle disposizioni del presente articolo. Qualora il Consiglio di Amministrazione, o gli altri Azionisti non esercitino (nei termini di cui ai paragrafi 7.1, ultimo capoverso, e 7.2), rispettivamente la facoltà di esprimere il gradimento o il diritto di prelazione a loro spettante successivamente alla nuova OFFERTA, si applicheranno le disposizioni di cui al paragrafo 7.3.

7.7 Ferme restando le altre disposizioni del presente articolo 7, ciascun azionista potrà trasferire, vendere o comunque disporre in tutto o in parte delle proprie azioni mediante cessione (i) a qualsiasi o più società da esso interamente possedute (direttamente o indirettamente), (ii) a qualsiasi società da cui sia interamente posseduto direttamente o indirettamente (di seguito per brevità una CAPOGRUPPO) o (iii) a una qualsiasi o a più società interamente possedute (direttamente o indirettamente), da una CAPOGRUPPO, (tutti i soggetti indicati ai punti (i), (ii) e (iii) che precedono sono di seguito per brevità definiti anche come AFFILIATI) a condizione che l'AFFILIATO si assuma tutti gli impegni ed obblighi inerenti le azioni esistenti in capo ai loro danti causa, nonché gli obblighi di cessione di cui al successivo paragrafo. Ai fini del presente paragrafo 7.7 una società sarà considerata come interamente posseduta da un'altra società anche qualora la seconda società non possieda l'intero capitale della prima società, a condizione che le azioni non possedute dalla seconda società siano possedute da membri del consiglio di



amministrazione della seconda società o da Azionisti di minoranza la cui presenza nella compagine della seconda società sia necessaria ai sensi della normativa locale.

Nell'ipotesi in cui il cessionario di cui al presente paragrafo 7.7 cessi di essere un AFFILIATO dell'AZIONISTA OFFERENTE, e l'AZIONISTA OFFERENTE sia ancora un azionista della società, il cessionario dovrà vendere all'AZIONISTA OFFERENTE (e l'azionista offerente dovrà riacquistare) le azioni della società prima che tale ipotesi si verifichi, a meno che gli altri Azionisti rinuncino per iscritto al diritto di richiedere tale acquisto. Nell'ipotesi in cui il cessionario cessi di essere un AFFILIATO dell'AZIONISTA OFFERENTE e l'AZIONISTA OFFERENTE non sia più un azionista della società, il cessionario, prima che tale ipotesi si verifichi dovrà vendere le azioni della società all'AZIONISTA OFFERENTE o ad uno dei suoi AFFILIATI (e l'AZIONISTA OFFERENTE o uno dei suoi AFFILIATI dovranno riacquistare tali azioni) a meno che gli altri Azionisti rinuncino per iscritto al diritto di richiedere tale riacquisto.

7.8 Il diritto di prelazione e l'esercizio del gradimento previsto al presente articolo 7 si applicano anche nell'ipotesi di cessione dei diritti di opzione spettanti agli Azionisti in caso di aumento di capitale della società.

7.9 Gli Azionisti che abbiano esercitato il diritto di prelazione con riguardo a tutte le azioni offerte potranno accordarsi in modo che l'acquisto delle azioni offerte sia effettuato da un terzo designato dagli Azionisti che abbiano esercitato il diritto di prelazione.

In questo caso non troverà applicazione la disposizione sull'espressione di gradimento da parte del Consiglio di Amministrazione di cui all'ultimo capoverso del paragrafo 7.1 che precede.

7.10 Nessun azionista potrà, salvo preventivo consenso scritto degli altri Azionisti, costituire o lasciare che vengano costituiti pegni, usufrutti, vincoli o altri gravami sulle azioni.

### **TITOLO III**

#### **ASSEMBLEA**

##### **Articolo 8**

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, può riunirsi anche in luogo diverso dalla sede sociale in Italia, nei Paesi membri dell'Unione Europea o in Svizzera.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 (centoottanta) giorni quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, ovvero quando la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

##### **Articolo 9**

L'Assemblea sarà convocata a cura del Consiglio di Amministrazione mediante avviso, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale o sui seguenti quotidiani: "Corriere della Sera" o "Il Sole 24 Ore" almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'elenco delle materie da trattare, nonché l'indicazione dell'eventuale seconda convocazione.

Se i quotidiani hanno cessato le pubblicazioni, l'avviso sarà pubblicato esclusivamente sulla Gazzetta Ufficiale.

L'Assemblea può essere, altresì, convocata mediante avviso comunicato ai soci con lettera raccomandata A.R., o telegramma o altro mezzo che dia prova certa dell'avvenuto ricevimento, almeno 8 (otto) giorni prima dell'Assemblea.

Sono tuttavia valide le assemblee non convocate come sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi intervengano la maggioranza dei Componenti degli organi amministrativi e di controllo.

##### **Articolo 10**

Ogni azionista ha diritto ad almeno un voto nell'Assemblea; se il valore dell'azione è multiplo di Euro 1 (uno), l'azionista ha diritto ad un voto per ciascuna azione.

##### **Articolo 11**

L'intervento all'Assemblea, ove non diversamente disciplinato dal presente statuto, è regolato dalle disposizioni di legge. Spetta al Presidente dell'Assemblea, nominato ai sensi del successivo articolo 13, constatare i diritti di intervento nell'Assemblea medesima. Ogni azionista avente diritto di intervento all'Assemblea può farsi rappresentare mediante delega conferita per iscritto, osservate le disposizioni dell'articolo 2372 del Codice Civile. La partecipazione all'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, può avvenire a mezzo di collegamento audio-televisivo a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, sarà necessario che:



- (i) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- (iv) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Verificandosi tali presupposti l'Assemblea si riterrà svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

#### **Articolo 12**

Per la costituzione legale dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, e per la validità delle relative deliberazioni valgono le norme fissate dalla legge, ad eccezione di quanto stabilito nel presente articolo. Si considerano presenti i soci che risultano iscritti nel libro dei soci almeno 5 (cinque) giorni prima la data fissata per l'Assemblea.

Sono validamente adottate con il voto favorevole almeno dell'85% (ottantacinque per cento) del capitale della società presente in Assemblea, le delibere dell'Assemblea ordinaria della società aventi ad oggetto le seguenti materie:

- (a) approvazione del bilancio della società e della relativa documentazione allegata, nei limiti di cui all'art. 2369 comma 4 del Codice Civile;
- (b) designazione della società incaricata della revisione dei bilanci e determinazione del relativo compenso;
- (c) distribuzione di riserve o dividendi;
- (d) approvazione o rettifica delle decisioni adottate dal Consiglio d'Amministrazione nelle materie elencate nell'art. 16, lettere da (a) a (q) del presente Statuto;
- (e) determinazione del compenso complessivamente spettante ai membri del Consiglio d'Amministrazione;
- (f) esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, dei sindaci, dei direttori generali e dei liquidatori, nonché rinunce e/o transazioni correlate alla medesima;
- (g) acquisto e vendite di azioni proprie;
- (h) qualsiasi delibera attinente ad un'eventuale procedura di quotazione dei titoli della società presso un qualsiasi mercato regolamentato;
- (i) emissione di obbligazioni.

Tutte le delibere dell'Assemblea straordinaria della società sono validamente adottate con il voto favorevole di almeno l'85% (ottantacinque per cento) del capitale della società.

#### **Articolo 13**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, da colui che viene eletto con il voto della maggioranza dei presenti.

Il Presidente è assistito da un segretario, anche non socio, nominato nello stesso modo. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un Notaio.

#### **Articolo 14**

Le delibere dell'Assemblea devono constare da verbale redatto e sottoscritto secondo la disposizione di legge.

### **TITOLO IV**

## **AMMINISTRAZIONE**

#### **Articolo 15**

15.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto, a seconda delle determinazioni dell'Assemblea, da 5 (cinque) a 9 (nove) membri, purché dispari, anche non soci, che durano in carica da 1 (uno) a 3 (tre) esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e sono rieleggibili.

15.2 I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dai soci in conformità alla procedura ed alle modalità che seguono:

- (a) ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato può presentarsi quale candidato in una sola lista a pena di ineleggibilità;



- (b) ogni lista deve contenere un numero di candidati, elencati mediante numero progressivo, non superiore al numero massimo di Amministratori previsto dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 15.1;
- (c) hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli rappresentino almeno il 10% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea;
- (d) le liste devono essere depositate presso la sede legale della Società almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Entro tale termine, unitamente a ciascuna lista, devono depositarsi i *curriculum vitae* dei candidati, nonché le dichiarazioni con le quali quest'ultimi accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile e dallo Statuto per la carica;
- (e) la lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui alla precedente lettera (d) è considerata non presentata;
- (f) ogni avente diritto al voto può votare una sola lista;
- (g) i voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi successivamente per uno, due, tre e così di seguito per il numero degli Amministratori da eleggere. I quozienti ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto, ed i candidati delle varie liste vengono disposti in una unica graduatoria decrescente secondo il quoziente spettante. Risulteranno eletti i candidati che abbiano ottenuto i quozienti più elevati;
- (h) nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, per l'ultimo Amministratore da eleggere è preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti ed, a parità di voti, quello più anziano di età.

15.3 Nel caso in cui venga presentata una sola lista, risulteranno eletti Amministratori i candidati ivi indicati, qualora la stessa abbia ottenuto una percentuale di voti almeno pari alle maggioranze richieste dalla legge per la nomina degli organi sociali. Nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, il Consiglio di Amministrazione verrà nominato dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

15.4 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede alla loro sostituzione ai sensi dell'articolo 2386, primo comma, del Codice Civile. Qualora, tuttavia, per qualsiasi causa venga a mancare, prima della scadenza del mandato, la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, decade l'intero Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dagli Amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso. Il Consiglio di Amministrazione resta peraltro in carica per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione fino a che l'Assemblea avrà deliberato in merito al suo rinnovo, secondo le modalità di cui agli articoli 15.2 e 15.3 che precedono.

15.5 Il compenso complessivo spettante a tutti i membri del Consiglio d'Amministrazione viene fissato annualmente dall'Assemblea della Società. Nei limiti del predetto compenso complessivo, la determinazione dell'emolumento spettante a ciascun Amministratore viene effettuata dal Consiglio d'Amministrazione, tenendo conto degli incarichi e delle deleghe eventualmente conferiti a ciascun Amministratore.

## **Articolo 16**

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia, tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci, lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno 2 (due) membri del Consiglio o da 2 (due) Sindaci.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera raccomandata, dispaccio telegrafico o fax, o posta elettronica, da inviarsi almeno 5 (cinque) giorni prima nel domicilio degli Amministratori e dei Sindaci Effettivi. Nei casi di urgenza, la convocazione può essere fatta con un preavviso di un giorno, con il mezzo che il Presidente, o chi ne fa le veci, ritenga più opportuno.

Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni, di cui si darà atto nei relativi verbali:

- (a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- (b) che sia consentito al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (c) che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato dagli altri;
- (d) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;



(e) che sia consentito agli intervenuti di partecipare ed intervenire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci.

In mancanza o assenza anche di questi, presiede il Consiglio l'Amministratore il Consigliere presente più anziano di età.

Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Sono validamente adottate con il voto favorevole di almeno 4 (quattro) Amministratori in carica, se il Consiglio d'Amministrazione è composto da 5 (cinque) membri, di almeno sei Amministratori in carica, se il Consiglio di Amministrazione è composto da 7 (sette) membri, e di almeno 8 (otto) Amministratori in carica, se il Consiglio d'Amministrazione è composto da 9 (nove) membri, tutte le delibere aventi ad oggetto una o più delle seguenti materie:

(a) esercizio del diritto di voto nelle assemblee delle Partecipate, in occasione delle sole delibere aventi ad oggetto le materie elencate nei punti che seguono;

(b) creazione e designazione dei membri, di qualsiasi comitato in seno al Consiglio di Amministrazione;

(c) approvazione dei budget e di piani poliennali;

(d) acquisizioni di partecipazioni, rami d'azienda, licenze e know how con costo superiore ad Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00), comprensivo dell'indebitamento della società e del ramo d'azienda *acquisendi*, trasferimento di partecipazioni e/o interessenze in società e imprese, di aziende e di rami di aziende, affitti di aziende e rami di aziende, nonché costituzione (o partecipazione alla costituzione) di nuove imprese e società. Ai fini di quanto precede, per trasferimento si intende qualsiasi atto che abbia per effetto sostanziale la vendita ovvero comunque la disposizione o cessione di un bene a qualsiasi titolo (oneroso o gratuito, *inter vivos* o *mortis causa*), ovvero lo scambio di un bene contro un altro bene (se del caso ad effetto di operazioni di fusione, scissione, conferimento, etc.), in via definitiva o meramente temporanea, anche mediante la costituzione sul bene stesso di diritti o garanzie sia di natura reale che obbligatoria (quali, senza limitazione per la generalità di quanto precede, l'usufrutto, il pegno o l'ipoteca);

(e) conclusione di contratti di joint venture (mediante costituzione di società miste) e di associazioni in partecipazione;

(f) prestazione di garanzie reali su beni materiali e immateriali della società; rilascio di garanzie personali, anche atipiche, a favore di terzi, cumulativamente, nell'arco di ciascun anno solare, di importo superiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero centesimi), che non siano nel dimostrato interesse della società o connesse alla sua ordinaria gestione;

(g) concessione di finanziamenti a terzi non rientranti nell'ambito di accordi commerciali;

(h) assunzione di finanziamenti ed altri debiti finanziari di ogni tipo (fatta salva l'emissione di obbligazioni, convertibili o no, che rientra nella competenza dell'assemblea), quando il totale dell'indebitamento finanziario della società, unitamente ai nuovi finanziamenti da assumere, superi di 2 (due) volte il cash flow consolidato del Gruppo a cui appartiene la società dell'esercizio precedente, rappresentato dalla somma algebrica dell'utile o perdita netta più gli ammortamenti;

(i) acquisto, cessione o altri atti di disposizione di beni immobili;

(l) cessione o altri atti di disposizione di beni mobili, materiali e immateriali (compresa la proprietà intellettuale e industriale) crediti, obbligazioni, titoli o altri strumenti finanziari, o altri diritti della società di importo unitario superiore ad Euro 250.000,00 (duecentocinquanta mila virgola zero zero centesimi);

(m) negozi con soci, amministratori, membri delle loro famiglie o qualsiasi soggetto che Controlli, sia Controllato da, o sotto il Controllo congiunto di alcuno dei soggetti che precedono. Ai fini di quanto precede, per Controllo si intende una relazione intercorrente tra un determinato soggetto (sia esso persona fisica o giuridica) e una persona giuridica, in base alla quale il primo detenga il controllo della seconda, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'Articolo 2359 del Codice Civile e/o dell'Articolo 23 del Decreto Legislativo n. 385 datato 1 settembre 1993 (Testo Unico della Legge in Materia Bancaria e Creditizia) e/o dell'Articolo 7 della Legge n.287 del 10 ottobre 1990 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato). Ai termini "Controllata" e "Controllante", come utilizzati nel presente Statuto, si intende attribuito un significato coerente a quello di "Controllo";

(n) conferimento di mandati per l'organizzazione delle diverse attività e valutazioni connesse ad un'eventuale quotazione in borsa della società (ivi incluso il mandato al così detto Global Coordinator);



(o) stipulazione di rinunzie o transazioni di valore unitario superiore ad Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero centesimi) e cumulativamente, nell'arco di ciascun anno solare, di importo superiore ad Euro 150.000,00 (centocinquantomila virgola zero zero centesimi);

(p) costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare, di cui all'art. 2447 bis del Codice Civile;

(q) dichiarazione di gradimento all'entrata di nuovi soci, ai sensi dell'ultimo capoverso del paragrafo 7.1. che precede.

Le deliberazioni aventi ad oggetto, in via esclusiva, una o più materie diverse da quelle elencate nel paragrafo che precede, sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri in carica ed in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

#### **Articolo 17**

Il Presidente rappresenta legalmente la società di fronte ai terzi ed in giudizio, di ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti. Il Consiglio può attribuire in parte la suddetta rappresentanza legale ad altri componenti, anche disgiuntamente, nei limiti della delega ad esso conferita.

#### **Articolo 18**

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi provveda l'Assemblea, nomina fra i suoi membri un Presidente; può nominare 1 (uno) o 2 (due) Vice Presidenti; può altresì nominare 1 (uno) o più Amministratori Delegati.

Nel caso di nomina di 2 (due) Vice Presidenti, il Consiglio stabilisce l'ordine di priorità nella sostituzione del Presidente, in caso di assenza o impedimento del medesimo. Il Consiglio di Amministrazione, ad eccezione di quelli non delegabili per legge e di quelli nelle materie elencate nell'art. 16, lettere da (a) a (q) del presente statuto, può delegare in parte i suoi poteri al Presidente, ai Vice Presidenti, agli Amministratori Delegati o ad alcuno dei suoi membri, in ogni caso determinando i limiti della delega.

Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione con cadenza almeno trimestrale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo (per dimensione e caratteristiche) effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Previo parere favorevole del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione nomina il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154 bis del Decreto Legislativo n. 58/1998, individuandolo tra i dirigenti in possesso di un'esperienza di almeno un triennio maturata ricoprendo posizioni dirigenziali in aree di attività amministrativo/contabile e/o finanziaria e/o di controllo presso la società e/o sue società controllate e/o presso altre società per azioni.

In sede di nomina, il Consiglio provvede ad accertare la sussistenza, in capo al preposto, dei requisiti richiesti dalla normativa primaria e secondaria di volta in volta vigente, nonché dal presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione provvede, inoltre, a conferire al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari tutti gli adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti allo stesso attribuiti.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dura in carica per il periodo stabilito in sede di nomina dal Consiglio di Amministrazione e, comunque, in mancanza di una indicazione specifica, per tutta la durata in cui resta in carica il Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

#### **Articolo 19**

Al Consiglio di Amministrazione spettano le più ampie facoltà per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, compresa la facoltà di obbligare cambiariamente la società e di prestare garanzie anche reali per obbligazioni di terzi, essendo ad esso conferito tutto ciò che dalla legge e dallo Statuto non sia inderogabilmente riservato all'Assemblea.

### **TITOLO V**

#### **COLLEGIO SINDACALE - CONTROLLO CONTABILE**

##### **Articolo 20**

20.1 L'Assemblea provvede, a norma di legge, alla nomina di 3 (tre) Sindaci Effettivi e 2 (due) supplenti sulla base di liste presentate dai soci con le modalità e secondo la procedura di seguito descritta:

(a) in ogni lista i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo;

(b) le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea ordinaria in prima convocazione. Entro tale termine, unitamente a ciascuna lista, devono depositarsi i *curriculum vitae* dei candidati, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da questi ricoperti in altre società e le dichiarazioni con le quali i candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità



- e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile e dallo Statuto per la carica;
- (c) ogni socio può presentare, o concorrere alla presentazione, di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità;
  - (d) hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli rappresentino almeno il 10% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria;
  - (e) ogni socio, avente diritto di voto, può votare una sola lista;
  - (f) nel caso in cui siano presentate più liste, per l'elezione dei membri del Collegio Sindacale si procede come segue:
    - (i) i voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi per uno, due, tre e così di seguito secondo il numero progressivo attribuito ai candidati da eleggere;
    - (ii) i quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell'ordine dalla stessa previsto e vengono posti in un'unica graduatoria decrescente;
    - (iii) risultano eletti coloro che abbiano ottenuto i quozienti più elevati;
  - (g) almeno un Sindaco Effettivo deve sempre essere tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti. Pertanto, nel caso in cui i tre quozienti più elevati siano ottenuti da candidati tutti appartenenti a liste di maggioranza, l'ultimo Sindaco Effettivo da eleggere viene comunque tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti, pur avendo egli ottenuto un quoziente inferiore al candidato di maggioranza con il terzo quoziente più elevato;
  - (h) nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Sindaco ovvero, nel caso in cui tutte le liste abbiano eletto lo stesso numero di Sindaci, risulta eletto il candidato di quella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

20.2 In caso di sostituzione di un Sindaco effettivo, subentra il Sindaco supplente appartenente alla medesima lista di quello da sostituire.

20.3 La presidenza del Collegio Sindacale spetta al Sindaco Effettivo per primo eletto nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

20.4 Nel caso in cui venga presentata una sola lista, risulteranno eletti Sindaci Effettivi e Supplenti i candidati ivi indicati secondo l'ordine progressivo precisato, qualora la stessa abbia ottenuto una percentuale di voti almeno pari alle maggioranze richieste dalla legge per la nomina degli organi sociali. Nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, il Collegio Sindacale, ivi compreso il suo presidente, verrà nominato dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

20.5 Spetta all'Assemblea ordinaria determinare l'emolumento annuale spettante a ciascun Sindaco Effettivo, al momento della nomina degli stessi.

20.6 I Sindaci restano in carica 3 (tre) esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

20.7 Le riunioni del Collegio possono tenersi anche con l'ausilio dei mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'art. 16 del presente Statuto.

## **Articolo 21**

L'incarico di revisione legale dei conti della Società è esercitato dal Collegio Sindacale, costituito ai sensi dell'art. 2409 bis secondo comma del c.c. ovvero, quando prescritto in via inderogabile dalla legge o deciso con delibera dell'Assemblea ordinaria e comunque secondo la normativa pro tempore vigente, da un revisore contabile o da una società di revisione legale iscritti presso l'apposito registro istituito ai sensi del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Il revisore della Società o la società di revisione che ha assunto l'incarico di revisione legale dei conti della Società, anche mediante scambi di informazioni con il Collegio Sindacale:

- (a) verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- (b) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- (c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.



L'assemblea, nel nominare il revisore o la società di revisione, deve anche determinare il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i 3 (tre) esercizi sociali.

Il revisore o la società di revisione, cessano dall'ufficio con l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio sociale e sono rieleggibili.

## **TITOLO VI BILANCIO ED UTILI**

### **Articolo 22**

L'esercizio sociale si chiude il 30 settembre di ogni anno.

### **Articolo 23**

Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale sono destinati come segue:

- un importo pari al 5% (cinque per cento) alla riserva legale, sino al conseguimento di una somma che costituisca il quinto del capitale sociale;
- il rimanente 95% (novantacinque per cento) in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea.

## **TITOLO VII SCIoglimento, LIQUIDAZIONE E RECESSO**

### **Articolo 24**

Nel caso di scioglimento in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa della società, l'Assemblea straordinaria determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.

### **Articolo 25**

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- (a) la modifica dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- (b) la trasformazione della società;
- (c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- (d) la revoca dello stato di liquidazione;
- (e) la modifica dei criteri di determinazione del valore delle azioni, in caso di recesso;
- (f) le modificazioni dello Statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- (g) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente Statuto.

Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 e seguenti del Codice Civile, spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497 - quater del Codice Civile.

I soci hanno, altresì, diritto di recedere dalla Società nelle circostanze di cui all'art. 7.5 che precede.

Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti (A) la proroga del termine e (B) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Il socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione mediante lettera inviata con raccomandata A.R..

La raccomandata deve essere inviata entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta al Consiglio di Amministrazione. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro 90 (novanta) giorni la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.

Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere dell'organo di controllo, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni, ai sensi dell'art. 2437 ter del Codice Civile.

Qualora il socio che esercita il recesso, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso si opponga alla determinazione del valore da parte dell'Organo Amministrativo, il valore di liquidazione è determinato entro 90 (novanta) giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un



esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la Società, che provvede anche alle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica l'articolo 1349, comma 1, del Codice Civile.

Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute, secondo i criteri di cui all'art. 2437 quater del Codice Civile. Il diritto d'opzione può essere esercitato entro 30 (trenta) giorni dal deposito dell'offerta.

In caso di mancato collocamento delle azioni, si applicano le disposizioni dell'art. 2437 quater Codice Civile.

## **TITOLO VIII**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Articolo 26**

Per tutto quanto non disposto dal presente Statuto, si rimanda alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre Leggi speciali applicabili.